REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TALENTO SPORTIVO

Art. 1 – Finalità

1. Il Comitato Regionale FIDAL Friuli Venezia Giulia, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale in materia di valorizzazione del talento sportivo, sostiene gli atleti e le atlete del territorio che abbiano raggiunto risultati agonistici di particolare rilievo in ambito nazionale e internazionale, nonché dei tecnici di riferimento che vi abbiano contribuito.
2. L'intervento è finalizzato in particolare:
 a) alla valorizzazione del talento sportivo;
 b) al sostegno del percorso tecnico e agonistico degli atleti di alto livello;
 c) a favorire la continuità dell'attività agonistica degli atleti appartenenti alle società affiliate al Comitato Regionale FIDAL Friuli Venezia Giulia;
 d) a sostenere percorsi finalizzati alla crescita tecnica e alla tutela dell'atleta.
3. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'individuazione dei beneficiari e per la determinazione degli interventi economici, nel rispetto della normativa regionale vigente.

Art. 2 – Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione della Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 e, in particolare, dell'articolo 16, nonché del relativo Regolamento regionale di attuazione approvato con D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., e successive modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate in conformità alla normativa regionale vigente.
3. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e la normativa regionale sopravvenuta, prevalgono le disposizioni regionali.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 a) anno sportivo di riferimento: l'anno cui si riferiscono i risultati agonistici e le graduatorie utili ai fini dell'ammissione al beneficio;
 b) anno di presentazione della domanda: l'anno nel quale il Comitato Regionale presenta la domanda di finanziamento regionale;
 c) anno di concessione del beneficio: l'anno nel quale il Consiglio Regionale approva l'elenco dei beneficiari e determina gli importi attribuiti;
 d) anno di erogazione: l'anno nel quale il beneficio economico viene materialmente corrisposto;
 e) graduatorie ufficiali: le graduatorie nazionali FIDAL ufficialmente pubblicate e valide secondo le disposizioni federali applicabili.

TITOLO I
BENEFICIARI

Art. 4 – Principio generale

1. Possono essere destinatari degli interventi economici esclusivamente i soggetti che rientrano tra i beneficiari individuati dalla normativa regionale.

2. Il possesso dei requisiti previsti dal presente Titolo costituisce condizione necessaria per l'ammissione agli interventi.
3. L'inserimento tra i soggetti ammissibili non determina automaticamente il diritto a un contributo di importo predeterminato.
4. L'entità dell'intervento è stabilita sulla base delle risorse disponibili e dei criteri di merito previsti dal presente Regolamento.
5. Non possono essere introdotte dalla Commissione o dal Consiglio Regionale deroghe individuali ai requisiti di ammissibilità stabiliti dalla normativa regionale.

Art. 5 – Atleti beneficiari

1. Possono accedere agli interventi gli atleti e le atlete che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, comprovata ai sensi dell'articolo 6; tale requisito costituisce autonomo requisito di ammissibilità ai fini del finanziamento regionale disciplinato dal presente Regolamento, salvo diversa previsione sopravvenuta della normativa regionale;

b) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso l'anno di presentazione della domanda di finanziamento da parte del Comitato Regionale FIDAL, presso società sportive affiliate alla FIDAL del Friuli Venezia Giulia;

c) appartenenza, nell'anno di presentazione della domanda, a una delle seguenti categorie:

- Allievi
- Juniores
- Promesse
- Seniores

d) non aver superato, al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda, il ventisettesimo anno di età;

e) essersi classificati, nell'anno sportivo di riferimento, dal 1° al 10° posto in una delle graduatorie italiane FIDAL relative alle categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse o Seniores.

2. I requisiti di cui al comma precedente sono cumulativi.
3. La mancanza anche di uno solo dei requisiti determina l'esclusione dell'atleta dalla platea dei beneficiari, salvo le specifiche fattispecie espressamente previste dalla normativa regionale.
4. Ai fini del requisito del tesseramento, non costituisce interruzione l'espletamento del servizio militare con tesseramento presso un Gruppo Sportivo Militare, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa regionale.

Art. 6 – Verifica della residenza

1. Il requisito della residenza nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ove previsto dalla normativa regionale e dal presente Regolamento, deve essere accertato preventivamente dalla Commissione.
2. L'accertamento avviene mediante acquisizione di certificato anagrafico ovvero di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della normativa vigente.
3. Per gli atleti, la verifica della residenza costituisce controllo su un requisito sostanziale di ammissibilità.
4. Per i tecnici, la residenza nel territorio regionale costituisce autonomo requisito di ammissibilità, da comprovare con la documentazione di cui al comma 2, salvo diversa previsione della normativa regionale vigente.
5. Il Comitato Regionale può effettuare controlli successivi, anche a campione, sulla veridicità delle attestazioni prodotte.

Art. 7 – Atleti di età superiore ai 27 anni

1. Possono essere beneficiari degli interventi anche gli atleti e le atlete che abbiano superato il limite di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), esclusivamente quando ricorra almeno una delle condizioni previste dalla normativa regionale e alle condizioni di cui al presente articolo, restando fermi gli ulteriori requisiti di ammissibilità, salvo diversa previsione della normativa regionale.
2. In particolare, sono ammessi gli atleti che:
 a) siano convocati dalle rappresentative nazionali italiane in occasione di manifestazioni ufficiali quali:
 - Giochi Olimpici;
 - Campionati Mondiali;
 - Campionati Europei;
 - Giochi del Mediterraneo;
 - incontri tra rappresentative nazionali assolute;

 oppure
 b) abbiano conquistato un titolo italiano assoluto.
3. Per tali atleti non trovano applicazione criteri estensivi o assimilazioni a manifestazioni diverse da quelle contemplate dalla normativa regionale.

Art. 8 – Individuazione delle graduatorie valide

1. Ai fini dell'individuazione degli atleti di cui all'articolo 5, costituiscono riferimento le graduatorie ufficiali nazionali FIDAL relative all'anno sportivo di riferimento ed alla sola attività *outdoor*.
2. Sono considerate esclusivamente prestazioni regolarmente omologate e valide ai fini delle graduatorie federali.
3. Nelle specialità nelle quali sia prevista la rilevazione del vento, non sono considerate le prestazioni ottenute con vento superiore ai limiti regolamentari.
4. Ai fini della determinazione della posizione dell'atleta sono considerati esclusivamente gli atleti presenti nella graduatoria nazionale.
5. La Commissione individua preventivamente le graduatorie ufficiali utilizzate ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, assicurando uniformità di trattamento tra gli atleti.
6. La Commissione non può introdurre criteri sostitutivi che comportino l'ammissione di soggetti privi dei requisiti stabiliti dalla normativa regionale, né utilizzare criteri discrezionali individuali non previamente determinati. Tali criteri sono individuati preventivamente dalla Commissione con atto motivato e sono applicati uniformemente a tutti gli atleti appartenenti alla medesima disciplina.

Art. 9 – Discipline prive di graduatoria nazionale direttamente comparabile

1. Per le discipline per le quali non sia disponibile una graduatoria nazionale annuale direttamente utilizzabile secondo i criteri dell'articolo precedente, l'ammissibilità dell'atleta deve comunque essere ricondotta ai requisiti previsti dalla normativa regionale.
2. Per corsa campestre, corsa in montagna e altre eventuali discipline caratterizzate prevalentemente da classifiche di campionato, il Comitato applica esclusivamente criteri compatibili con la normativa regionale e con le classifiche o graduatorie ufficialmente riconosciute dalla FIDAL. Tali criteri sono individuati preventivamente dalla Commissione con atto motivato e sono applicati uniformemente a tutti gli atleti appartenenti alla medesima disciplina.

3. La Commissione non può introdurre criteri sostitutivi che comportino l'ammissione di soggetti privi dei requisiti stabiliti dalla normativa regionale, né utilizzare criteri discrezionali individuali non previamente determinati. Tali criteri sono individuati preventivamente dalla Commissione con atto motivato e sono applicati uniformemente a tutti gli atleti appartenenti alla medesima disciplina.

TITOLO II
CRITERI DI MERITO

Art. 10 – Principio di graduazione del beneficio

1. Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, l'entità del beneficio è determinata sulla base del livello tecnico e agonistico raggiunto dall'atleta.
2. I criteri di merito hanno esclusivamente la funzione di determinare l'entità dell'intervento economico e non possono modificare la platea dei soggetti ammessi dalla normativa regionale.
3. La valutazione deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, verificabili e applicati uniformemente.

Art. 11 – Fasce di merito nelle graduatorie nazionali

1. Gli atleti ammessi sono suddivisi nelle seguenti fasce:
 FASCIA A – ECCELLENZA NAZIONALE
 Atleti classificati dal 1° al 3° posto della graduatoria nazionale.
 FASCIA B – ALTO LIVELLO NAZIONALE
 Atleti classificati dal 4° al 6° posto della graduatoria nazionale.
 FASCIA C – INTERESSE NAZIONALE
 Atleti classificati dal 7° al 10° posto della graduatoria nazionale.
2. Gli importi riconosciuti alle tre fasce devono essere progressivamente differenziati in relazione al livello del risultato conseguito.
3. Il Consiglio Regionale determina annualmente, sulla base dello stanziamento disponibile e del numero degli aventi diritto, il valore economico attribuito a ciascuna fascia.

Art. 12 – Risultati di particolare rilevanza

1. Nell'ambito degli atleti già ammessi al beneficio possono essere riconosciute specifiche maggiorazioni per risultati di particolare valore tecnico e agonistico.
2. Il Consiglio Regionale determina annualmente l'eventuale maggiorazione collegata a ciascun risultato e definisce le condizioni, i limiti e le modalità del relativo cumulo.
3. In assenza di espressa determinazione annuale del Consiglio Regionale, i risultati di cui al presente articolo non comportano attribuzione automatica di maggiorazioni economiche.
4. Costituiscono elementi premianti:
 a) partecipazione con la Nazionale italiana a Giochi Olimpici, Campionati Mondiali o Campionati Europei;
 b) partecipazione ad altre manifestazioni internazionali ufficiali con la rappresentativa nazionale italiana;
 c) conseguimento di medaglie nelle manifestazioni internazionali di cui alle lettere precedenti;
 d) conseguimento di un titolo italiano individuale;

e) conseguimento di primati italiani o di risultati di particolare rilevanza riconosciuti dalla FIDAL.

3. Il Consiglio Regionale determina annualmente l'eventuale maggiorazione collegata a ciascun risultato e definisce le condizioni, i limiti e le modalità del relativo cumulo.
4. In assenza di espressa determinazione annuale del Consiglio Regionale, i risultati di cui al presente articolo non comportano attribuzione automatica di maggiorazioni economiche.
5. Le maggiorazioni possono essere cumulate con il beneficio derivante dalla posizione nella graduatoria nazionale nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio Regionale.

Art. 13 – Unicità del beneficio

1. Ciascun atleta viene inserito nella fascia corrispondente al miglior risultato utile conseguito nell'anno sportivo di riferimento.
2. La presenza dello stesso atleta nelle graduatorie di più specialità non determina la moltiplicazione del beneficio base.
3. Resta ferma la possibilità di riconoscere le maggiorazioni previste dall'articolo 12.

Art. 14 – Categoria dell'Atleta

1. Nella determinazione degli importi il Consiglio Regionale può prevedere una differenziazione tra le categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e Seniores.
2. Tale differenziazione deve essere preventivamente determinata e applicata uniformemente a tutti gli atleti appartenenti alla medesima categoria e fascia di merito.

TITOLO III
CONTINUITÀ DEL PERCORSO SPORTIVO

Art. 15 – Tesseramento nell'anno di erogazione

1. L'atleta deve risultare regolarmente tesserato nell'anno di concessione del beneficio nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale.
2. Il trasferimento dell'atleta a una società non affiliata al Comitato Regionale FIDAL Friuli Venezia Giulia comporta l'esclusione dal beneficio quando determina il venir meno dei requisiti stabiliti dalla normativa regionale.
3. Per gli atleti trasferiti a Gruppi Sportivi Militari trovano applicazione le specifiche disposizioni previste dalla normativa regionale.

Art. 16 – Continuità dell'attività agonistica

1. Il contributo è finalizzato alla valorizzazione e alla prosecuzione del percorso sportivo dell'atleta.
2. L'eventuale valutazione dell'attività svolta nell'anno successivo a quello nel quale è stato conseguito il risultato non può modificare retroattivamente il possesso del requisito sportivo stabilito dalla normativa regionale.
3. Il Comitato può utilizzare risultati conseguiti nell'anno corrente esclusivamente quali elementi aggiuntivi di valorizzazione, ove preventivamente previsti, e non quale requisito sostitutivo del piazzamento ottenuto nell'anno sportivo di riferimento.

Art. 17 – Infortunio

1. Eventuali situazioni di infortunio possono essere considerate esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa regionale.

2. L'infortunio non può costituire autonomo titolo per l'ammissione al beneficio qualora l'atleta non rientri tra i beneficiari individuati dalla normativa regionale.
3. Le situazioni di particolare rilevanza potranno essere considerate nell'ambito di ulteriori interventi federali finanziati con risorse diverse da quelle vincolate alla valorizzazione del talento sportivo ai sensi della normativa regionale.

TITOLO IV
TECNICI E PROGRAMMI DI SUPPORTO

Art. 18 – Tecnici

1. Possono rientrare tra i beneficiari, nei limiti consentiti dalla normativa regionale, i tecnici sportivi regolarmente tesserati FIDAL che risultino effettivamente allenatori degli atleti individuati ai sensi degli articoli 5 e 7 e che siano residenti sul territorio regionale.
2. Il semplice possesso della qualifica tecnica o il tesseramento FIDAL non costituisce titolo sufficiente.
3. Deve risultare documentabile l'effettivo rapporto tecnico continuativo con l'atleta beneficiario, mediante documentazione idonea individuata preventivamente dal Comitato Regionale ovvero richiesta dalla Commissione in sede istruttoria.
4. Nel caso in cui un atleta sia seguito da più tecnici, la Commissione valuta la posizione sulla base dell'effettivo ruolo svolto, evitando duplicazioni non giustificate, secondo criteri uniformi previamente determinati ove necessario.
5. Le modalità e l'eventuale entità del riconoscimento destinato ai tecnici sono stabilite annualmente dal Consiglio Regionale nel rispetto delle disposizioni regionali relative alla destinazione del finanziamento.
6. Ai fini istruttori, la Commissione acquisisce per ciascun tecnico beneficiario la documentazione attestante:
 a) il tesseramento FIDAL;
 b) l'effettivo rapporto tecnico con l'atleta beneficiario;
 c) la residenza nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 6, in quanto autonomo requisito di ammissibilità, salvo diversa previsione sopravvenuta della normativa regionale.

Art. 19 – Programmi di studio e sorveglianza medica

1. Una quota delle risorse può essere destinata, nei termini previsti dalla normativa regionale, alla realizzazione di programmi di studio, ricerca e sorveglianza medica.
2. Tali programmi sono realizzati mediante convenzioni con Istituti di alta formazione e ricerca regionali o Aziende del sistema sanitario regionale.
3. Gli interventi devono essere funzionali alla tutela della salute, allo studio della prestazione e alla crescita del movimento atletico regionale.

TITOLO V
RISORSE E DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 20 – Destinazione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa regionale.
2. In particolare, deve essere garantita la quota minima del finanziamento regionale prevista dalla normativa vigente in favore degli atleti e delle atlete aventi i requisiti prescritti.
3. Le ulteriori risorse sono utilizzate esclusivamente per le finalità consentite dalla normativa regionale.

4. Eventuali risorse proprie del Comitato Regionale o provenienti da fonti diverse dal finanziamento regionale possono essere oggetto di specifici interventi, purché contabilmente e amministrativamente distinguibili.

Art. 21 – Determinazione annuale degli importi

1. Successivamente alla quantificazione del finanziamento regionale e all'individuazione del numero degli atleti aventi diritto, il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, determina:
 a) le risorse complessivamente destinate agli atleti;
 b) il valore economico delle fasce A, B e C;
 c) le eventuali differenziazioni per categoria;
 d) le eventuali maggiorazioni per risultati nazionali e internazionali;
 e) le risorse complessivamente destinate ai tecnici;
 f) le risorse eventualmente destinate ai programmi previsti dall'articolo 19.
2. Successivamente alla quantificazione del finanziamento regionale e all'individuazione del numero degli atleti aventi diritto, il Consiglio Regionale determina:
 a) le risorse complessivamente destinate agli atleti;
 b) il valore economico delle fasce A, B e C;
 c) le eventuali differenziazioni per categoria;
 d) le eventuali maggiorazioni per risultati nazionali e internazionali;
 e) gli interventi consentiti in favore dei tecnici;
 f) le risorse destinate ai programmi previsti dall'articolo 19.

3. La determinazione degli importi deve garantire il rispetto dello stanziamento complessivamente disponibile.

4. Qualora il numero degli aventi diritto determini il superamento dello stanziamento disponibile, gli importi vengono proporzionalmente rideterminati mantenendo invariati i rapporti tra le diverse fasce di merito.

TITOLO VI
PROCEDIMENTO

Art. 22 – Commissione Talento Sportivo

1. L'istruttoria è affidata a una Commissione nominata dal Consiglio Regionale.
2. La Commissione è composta da:
 - Vicepresidente del Comitato Regionale o suo delegato;
 - Fiduciario Tecnico Regionale;
 - Segretario del Comitato Regionale o suo delegato.
3. La Commissione:
 a) verifica il possesso dei requisiti;
 b) acquisisce le graduatorie ufficiali;
 c) individua gli atleti ammissibili;
 d) attribuisce a ciascun atleta la relativa fascia di merito;
 e) verifica gli eventuali risultati che danno diritto a maggiorazioni;
 f) verifica la posizione degli eventuali tecnici beneficiari;
 g) formula al Consiglio Regionale la proposta complessiva di assegnazione delle risorse;
 h) acquisisce e verifica preventivamente, per gli atleti, la documentazione comprovante la residenza nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, mediante certificato anagrafico o dichiarazione sostitutiva;

i) acquisisce, per i tecnici, la documentazione attestante il tesseramento FIDAL e l'effettivo rapporto tecnico con l'atleta beneficiario, nonché la documentazione comprovante la residenza nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. La Commissione non dispone di poteri di deroga ai requisiti stabiliti dalla normativa regionale e dal presente Regolamento.

Art. 23 – Documentazione istruttoria

1. La Commissione acquisisce e conserva agli atti la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti soggettivi e sportivi dei beneficiari.
2. Le dichiarazioni sostitutive sono ammesse nei casi consentiti dalla normativa vigente e sono soggette a controllo, anche a campione.
3. In caso di incompletezza documentale, la Commissione può richiedere integrazioni entro un termine congruo, decorso inutilmente il quale procede sulla base degli atti disponibili.

Art. 24 – Approvazione dell'elenco dei beneficiari

1. Il Consiglio Regionale, ricevuta la proposta della Commissione, verifica la corretta applicazione del presente Regolamento e approva l'elenco definitivo dei beneficiari e gli importi attribuiti.
2. L'elenco deve riportare almeno:
 - atleta beneficiario;
 - società di appartenenza;
 - categoria;
 - requisito sportivo che determina l'ammissione;
 - fascia di merito;
 - eventuali maggiorazioni;
 - importo complessivo riconosciuto.
3. L'approvazione avviene con deliberazione del Consiglio Regionale.

Art. 25 – Modalità di erogazione

1. I benefici economici sono erogati secondo modalità compatibili con la normativa regionale e con le disposizioni amministrativo-contabili applicabili al Comitato Regionale.
2. I benefici economici vengono erogati ai beneficiati direttamente dal Comitato Regionale.

Art. 26 – Pubblicazione degli esiti

1. L'elenco definitivo dei beneficiari e degli importi attribuiti è pubblicato con modalità idonee a garantirne conoscibilità e trasparenza, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
2. La pubblicazione indica almeno gli elementi di cui all'articolo 24, comma 2.

Art. 27 – Controlli

1. Il Comitato Regionale può effettuare verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti dichiarati e sull'effettiva destinazione delle somme.
2. I beneficiari e le società interessate sono tenuti a fornire la documentazione richiesta.
3. Con riferimento agli atleti, i controlli riguardano anche la veridicità della certificazione o autodichiarazione prodotta in ordine alla residenza nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Con riferimento ai tecnici, i controlli riguardano il tesseramento FIDAL, l'effettività del rapporto tecnico con l'atleta beneficiario e la veridicità della certificazione o autodichiarazione prodotta in ordine alle residenza nel territorio della Regione Friuli Venzia Giulia.
5. In presenza di dichiarazioni non veritiere o di insussistenza dei requisiti, il Comitato dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme eventualmente erogate, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 28 – Trasparenza e parità di trattamento

1. L'applicazione del presente Regolamento è improntata ai principi di:
 - oggettività
 - trasparenza
 - imparzialità
 - verificabilità
 - parità di trattamento
2. Situazioni sportive equivalenti devono essere valutate secondo criteri uniformi.
3. Non sono ammesse assegnazioni discrezionali individuali al di fuori dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Norma di salvaguardia

1. Il riconoscimento dei benefici è subordinato all'effettiva concessione del finanziamento regionale e alla disponibilità delle relative risorse.
2. L'inserimento nella platea degli aventi diritto non costituisce titolo per ottenere un importo predeterminato.
3. In caso di modifica della normativa regionale, le disposizioni incompatibili del presente Regolamento cessano di trovare applicazione e sono sostituite dalle disposizioni normative sopravvenute.

Art. 30 – Risorse diverse dal finanziamento regionale

1. Il Comitato Regionale può istituire ulteriori premi, borse, incentivi o interventi a favore di atleti e tecnici utilizzando risorse proprie, sponsorizzazioni o altri finanziamenti non soggetti ai vincoli previsti dalla normativa regionale sul talento sportivo.
2. Tali interventi devono essere chiaramente distinti dal finanziamento regionale disciplinato dal presente Regolamento.
3. Il Consiglio Regionale può pertanto sostenere, con risorse diverse, atleti meritevoli che non rientrino nella platea prevista dalla normativa regionale, secondo criteri preventivamente determinati.

Art. 31 – Criteri interpretativi

1. Le disposizioni del presente Regolamento che disciplinano i requisiti di ammissibilità prevalgono, in caso di dubbio interpretativo, su quelle concernenti la determinazione della misura del beneficio.

2. I criteri di merito, le maggiorazioni e gli elementi di valorizzazione non possono in alcun caso estendere la platea dei beneficiari oltre i limiti stabiliti dal Titolo I e dalla normativa regionale richiamata all'articolo 2.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicate in modo uniforme e non discriminatorio a tutti i destinatari che si trovino in situazioni equivalenti.

Art. 32 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale FIDAL Friuli Venezia Giulia.
2. Dalla data della sua entrata in vigore sono abrogate le precedenti disposizioni regionali FIDAL incompatibili con il presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa regionale vigente e alle disposizioni federali applicabili.

Approvato dal Consiglio Regionale FIDAL Friuli Venezia Giulia del 29 ottobre 2026.